

blici stabilimenti; i legati e le donazioni fatte a beneficio de' poveri; i minori, gli interdetti, ed in generale, tutti coloro che sono rappresentati da un curatore; gli assenti, soprattutto per pubblico servizio.

Appartiene a' procuratori generali ed a' regii procuratori la facoltà di permettere l'ammissione di carte estere: e sulla loro negativa si può adire la gran Corte o il tribunale cui sono addetti, perchè risolva inappellabilmente quanto sarà di ragione.

Oltracciò invigilano sulla disciplina e regolarità del servizio delle gran Corti e de' tribunali: e dee per mezzo loro aver luogo la corrispondenza colle altre autorità.

I procuratori generali presso le supreme Corti di giustizia invigilano ben anche sulla condotta de' componenti le gran Corti civili e criminali; i procuratori generali presso le gran Corti civili invigilano su quella de' giudici de' tribunali civili e di commercio compresi nella rispettiva giurisdizione; ed i procuratori generali presso le gran Corti criminali, del pari che i regii procuratori presso i tribunali civili invigilano su quella de' giudici circondariali.

Quante volte i procuratori generali, i regii procuratori ed i loro sostituti siano impediti o assenti, il giudice ultimo nell'ordine di nomina ne esercita le funzioni. (*Leggi de' 29 di maggio 1817 e de' 7 di giugno 1819.*)

Presso gli agenti del pubblico Ministero nelle Corti supreme di giustizia in Napoli ed in Palermo, nelle gran Corti civili in Napoli, in Palermo, in Messina ed in Catania, nella gran Corte criminale e nel tribunale civile in Napoli, e nella gran Corte civile in Trani esistono degli alunni di giurisprudenza pratica.

Gli alunni di giurisprudenza sono nominati dal Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia in seguito di particolare esame in diritto civile e penale.

I requisiti per aspirare a tali funzioni sono per gli alunni napoletani l'età di ventuno a venticinque anni compiuti, ed un assegnamento di ducati venti mensili in partita inscritta sul gran libro del debito consolidato: e per gli alunni siciliani sono l'età almeno di venticidue anni compiuti, un assegnamento delle rispettive famiglie almeno di ducati diciotto al mese, la presa laurea in dritto, e la prova del loro ingegno mediante un esame secondo le date norme.

Le funzioni degli alunni sono meramente camerali. Non possono assumere funzioni pubbliche: essi lavorano sotto la direzione degli agenti del Ministero pubblico nella preparazione de' lavori onde esercitarsi nell'applicazione del diritto; ed assistono nelle discussioni della consulta del Ministero pubblico. Gli alunni presso la Corte suprema si occupano in particolare della raccolta, per ordine di materia, di tutte le massime adottate dalla Corte, ed assistono anche nelle discussioni della Commissione consultiva di giustizia. Il servizio degli alunni è gratuito. Dopo tre anni di lodevole non interrotto esercizio possono essere promossi a giudici soprannumerarii ne' tribunali civili. Per conseguir ciò gli alunni debbono avere un assegnamento vitalizio di ducati quaranta al mese in partita inscritta sul gran libro del debito consolidato.

I giudici soprannumerarii fanno parte del collegio, e prendono parte in tutto il lavoro del collegio. Il loro servizio è anche gratuito.

SEZIONE I.

Corti supreme di giustizia.

Le supreme Corti di giustizia sono state istituite per mantenere l'esatta osservanza delle leggi, e per richiamarvi i giudici che se ne fossero allontanati. Esse non giudicano dell'interesse de' litiganti, e conseguentemente non prendono conoscenza del merito delle cause: ma sostenendo gl'interessi della legge, si occupano

pano soltanto ad esaminare se si è manifestamente contravvenuto al testo della medesima, o pure se si è violato il rito nelle forme essenziali; ed annullano i giudicati che tal contravvenzione o violazione contengono.

Vi è luogo al ricorso nelle Corti supreme contro tutte le sentenze o decisioni definitive ed inappellabili delle gran Corti e tribunali. Contro quelle de' giudici di circondario il ricorso non ha luogo che pel solo motivo d'incompetenza o di eccesso di potere.

Nelle materie civili il ricorso non sospende l'esecuzione della sentenza o decisione, ove non sia diversamente prescritto dalle leggi.

Annullandosi una sentenza o decisione per motivo d'incompetenza, l'affare vien rimesso al giudice che la suprema Corte ha dichiarato competente. In ogni altro caso di annullamento l'affare vien riesaminato da un collegio giudiziario uguale di grado a quello che aveva profferito la sentenza o decisione annullata; serbandosi però l'ordine seguente.

Le cause delle gran Corti civili residenti in Aquila, in Trani ed in Catanzaro debbono rimettersi alla gran Corte civile di Napoli: le cause di quest'ultima, e di quella di Palermo passano dall'una all'altra delle loro Camere: le cause delle gran Corti civili di Messina e di Catania debbonsi trasmettere alla gran Corte civile di Palermo: le cause de' tribunali civili di Napoli e di Palermo vengono parimente inviate da una Camera all'altra; e quelle di qualunque altro tribunale delle provincie di qua e di là del Faro sono rispettivamente rimesse a' medesimi tribunali di Napoli e di Palermo: le cause finalmente di una delle gran Corti criminali si rinviano all'altra che le è più vicina. Ciò ha anche luogo per le cause penali delle gran Corti civili di Messina e di Catania.

Quante volte i procuratori generali del Re presso le Corti supreme abbiano notizia di essersi emanate sentenze o decisioni contrarie al testo delle leggi, o contenenti abuso di potere ed infrazione di rito, debbono in mancanza di ricorso degl'interessati promuoverne di ufficio l'annullamento.

Questo annullamento però non pregiudica gl'interessati medesimi. Quindi negli affari civili la sentenza o decisione annullata si considera ed esegue come tacita transazione. Negli affari criminali e correzionali, se la sua nullità è pronunziata per eccesso o gravezza di pena, il condannato ha dritto ad un nuovo giudizio: se al contrario è pronunziata per difetto o tenuità di pena, non produce altro effetto che quello di avvertire i giudici, e ricondurgli alla osservanza delle leggi: se poi è pronunziata per mera violazione di rito, resta in arbitrio del condannato di scegliere lo sperimento di un nuovo giudizio, o l'esecuzione del primo, ancorchè annullato.

Quando due decisioni o sentenze profferite in ultima istanza sul medesimo affare tra le stesse parti, ed impugnate co' medesimi motivi, siano dalla suprema Corte annullate, si dà allora luogo ad interpretazione di legge nel modo prescritto dall'articolo 2 della legge de' 24 di marzo 1817.

Le Corti supreme debbono provocare tale interpretazione con ragionato rapporto diretto al Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia.

Sorgendo conflitti giurisdizionali fra le gran Corti civili o criminali, o fra tribunali civili non compresi nella giurisdizione di una medesima gran Corte civile, appartiene alle supreme Corti il deciderne. Lo stesso avviene quando il conflitto si elevi tra le gran Corti criminali ed i tribunali militari.

Ad esse appartiene ben anche di vegliare su tutti i collegi giudiziarii, ed hanno dritto di censurarli e di farsi render conto della loro condotta. Oltarcìò giudicano, per incarico del Re e come tribunali delegati, de' delitti commessi in ufficio da' giudici e dagli uffiziali del pubblico Ministero presso le Corti e tribunali; e giudicano altresì delle azioni civili, o sia *prese a parte* contra le gran Corti civili o criminali e contra i loro componenti.

In gennajo di ciascun anno le Corti supreme debbono far pervenire al suddette

Mi-

Ministro di grazia e giustizia tutte le osservazioni che hanno potuto raccorre sul miglioramento della legislazione, per esser presentate a S. M. nel Consiglio di Stato.

CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA residente in Napoli. (a)

(Strada Maddaloni n.º 6.)

Questa Corte suprema di giustizia comprende nella sua giurisdizione tutti i corpi giudiziarii de' domini di qua del Faro. Essa è composta di un presidente, di due vicepresidenti e di sedici consiglieri; di un procurator generale del Re e di tre sostituti col nome di avvocati generali; di un cancelliere e di due vicecancellieri.

La suprema Corte è divisa in due Camere. Una si occupa degli affari civili, e l'altra de' criminali. Ognuna ha un vicepresidente ed otto consiglieri, e decide con nove votanti. Se alcuna Camera manca di questo numero, vi si supplisce coi consiglieri dell'altra.

Il procurator generale del Re interviene e destina a suo arbitrio gli avvocati generali nell'una o nell'altra Camera.

Presidente.

Comm. D. NICCOLA NICOLINI. *(Strada Infrascata n.º 555.)*

Vicepresidenti.

Cav. D. PASQUALE JANNACCONE. *(Vico Cavone n.º 5.)*

Marchese cav. D. MICHELE BRANCIA. *(Strada fuori Porta Medina n.º 23.)*

Consiglieri.

Cav. D. GENNARO RICCA. *(Strada Ponte nuovo n.º 27.)*

D. CARMINE FERRARELLI. *(Via della Nunziatella a Pizzofalcone n.º...)*

D. VINCENZO COSTANTINI. *(Strada Costantinopoli n.º 27.)*

Cav. D. DONATO PERILLO. *(Strada Toledo n.º 429.)*

Cav. D. PAOLO EMILIO ROSATI. *(Strada Costantinopoli n.º 84.)*

D. PIETRO PAOLO DE TOMMASO. *(Strada S. Anna de' Lombardi n.º 16.)*

D. NICCOLA SPACCAPIETRA. *(Largo delle pigne n.º 68.)*

D. BENIAMINO CARACCILO. *(Strada Pignatelli a S. Giov. mag. n.º 12.)*

D. NICCOLA GIGLI. *(Calata S. Severo n.º 9.)*

Cav. D. PIETRO ULLOA. *(Strada Medina, palazzo Sirignano.)*

Cav. D. PASQUALE BARLETTA. *(Strada Cisterna dell'olio n.º 25.)*

Cav. D. FILIPPO ANGELILLO. *(Strada Costantinopoli n.º 5.)*

Cav. D. NICCOLA LUVERÀ. *(Strada Forno vecchio n.º 34.)*

Marchese D. FILIPPO PETRONI. *(Strada Pignasecca n.º 15.)*

Barone cav. D. GAETANO MIRTO. *(Strada S. Gregorio Armeno n.º 58.)*

Cav. D. BENEDETTO CANTALUPO. *(Strada Banchi nuovi n.º 13.)*

D. VINCENZO LOASSES, *procurator generale di gran Corte criminale destinato a servire nella Corte suprema. (Strada Ponte nuovo n.º 60.)*

Proc-

(a) Le udienze di questa suprema Corte si tengono nel martedì, giovedì e sabato di ciascuna settimana per gli affari civili: e nel lunedì, mercoledì e venerdì pe' criminali.

Procurator generale del Re.

Avvocati generali.

- D. STANISLAO FALCONE. (*Strada Carrozzi a Monteoliveto n.º 13.*)
 Cav. D. CESARE GALLOTTI. (*Strada Cisterna dell'olio n.º 44.*)
 Cav. D. SCIPIONE JOCCA, *consigliere colle funzioni e soldo di avvocato generale.* (*Strada Pignatelli a S. Giovanni maggiore n.º 12.*)

Cancelliere.

- D. Michele Mola, *giudice di gran Corte civile.* (*Strada Trinità degli Spagnuoli n.º 5.*)

Vicecancellieri.

- D. Vincenzo Celentani, *con gli onori di giudice di gran Corte criminale.* (*Strada nuova Capodimonte n.º ...*)
 D. Giuseppe Maria Scarpetta. (*Strada Maddaloni n.º 6.*)

Cancellieri sostituti.

- D. Luigi Capuano. (*Strada Concezione Montecalvario n.º 16.*)
 D. Carmine Guarna. (*Strada S. Potito n.º 40.*)

Archivario.

- D. Ferdinando Albisinni, *col grado ed onori di giudice di gran Corte criminale.* (*Strada Porta Medina n.º 54.*)

Segretario della procura generale del Re.

- D. Giustino Buonvino. (*Strada S. Giovanni a Carbonara n.º 58.*)

CAMERE DELLA CORTE SUPREMA.

Camera civile.

- Comm. NICOLINI, *presidente.*
 Cav. JANNACCONE, *vicepresidente.*
 Cav. Ricca.
 Ferrarelli.
 Costantini.
 Cav. Perillo.
 De Tommaso.
 Spaccapietra.
 Caracciolo.
 Gigli.
 Marchese Petroni.

Consi-
glieri.

Camera criminale.

- Comm. NICOLINI, *presidente.*
 Marc. cav. BRANCIA, *vicepresidente.*
 Cav. Rosati.
 Cav. Ulloa.
 Cav. Barletta.
 Cav. Angelillo.
 Cav. Luverà.
 Barone cav. Mirto.
 Cav. Cantalupo.
 Loasses.

Consi-
glieri.

Uscieri.

- D. Gennaro Negri. (*Strada Anticaglia n.º 15.*)
 D. Raffaele Quaranta. (*Vico Salata all' Olivella n.º 8.*)



CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA residente in Palermo.

Questa Corte suprema di giustizia comprende nella sua giurisdizione tutti i corpi giudiziarii ne' reali domini oltre il Faro. Essa è composta di un presidente, di un vicepresidente, di otto consiglieri, di un regio procurator generale, di un sostituto col titolo di avvocato generale, di un cancelliere e di un vicecancelliere. Le sue deliberazioni sono prese con nove votanti, i quali vengono nelle occorrenze rimpiazzati da' supplenti.

Presidente.

Cav. D. MICHELE MUCCIO. (*Strada S. Agostino n.º 16.*)

*Vicepresidente.**Consiglieri.*

D. DOMENICO CORVAJA, *col grado e soldo di vicepresidente.* (*Strada Macqueda n.º 44.*)

D. GIUSEPPE PAGANO LA ROSA. (*Discesa de' giudici n.º 52.*)

D. NICOLÒ SCIALES. (*Strada Toledo n.º 5.*)

Cav. D. FILIPPO MAJORANA. (*Piazza Casa professa n.º 33.*)

D. GIOVANNI RIZZOTTI. (*Fuori Porta Macqueda n.º...*)

Cav. D. PASQUALE NOCE. (*Via Macqueda n.º...*)

D. GIUSEPPE FILIPPONE. (*Vico S. Gabriele n.º 1.*)

D. FRANCESCO CALCAGNO. (*Via S. Agostino n.º...*)

D. PIETRO CIRINO, *giudice di gran Corte civile destinato a servire nella Corte suprema di giustizia.* (*Via Macqueda n.º 268.*)

*Procurator generale del Re.**Avvocato generale.*

D. GIUSEPPE NAPOLITANI, *col grado, onori e funzioni di procurator generale.* (*Strada S. Antonio n.º 26.*)

Cancelliere.

D. Lorenzo Lima. (*Strada grande del Castello n.º 35.*)

Vicecancelliere.

D. Cirino Caruso. (*Strada Materassari n.º 20.*)

Cancelliere sostituto.

D. Vittorio Pignocco. (*Strada Collegio di Maria all' Olivella n.º 6.*)

Segretario della regia procura generale.

D. Giambatista la Cecla. (*Strada Crocifisso di Lucca n.º 82.*)

Uscieri.

D. Salvatore Conti. (*Piazza Ballarò n.º...*)

D. Ignazio Cerniglia. (*Strada Capo n.º...*)

